

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITA'- TRASPORTI PROTETTI**

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale da tenere e valere ad ogni effetto di legge

TRA

- **ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE**, ente pubblico con sede in Borgo Maggiore (RSM), Via Scialoja 20, COE SM02298, in persona del suo Direttore Generale *ad interim* quale legale rappresentante *pro tempore* ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della Legge 30 novembre 2004 n. 165 Dott. Sergio Rabini, nato ad Ancona (AN) il 08/07/1958 il quale dichiara di possedere i poteri necessari ad impegnare l'associazione ai fini della presente convenzione, di seguito per brevità denominato anche ISS o *Committente*;

E

- **PUBBLICA ASSISTENZA CROCE EUROPA VALCONCA** con la sede in Bellocchi di Fano (PU), Via Albertario 25/A, P. IVA. 91011530416, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Ferruccio Giovannetti, nato a Monte Grimano Terme (PU) il 08/08/1955 residente a Mercatino Conca (PU), Via Roma 30, C.F. GVN FRC 55M08 F524Z, il quale dichiara di possedere i poteri necessari ad impegnare l'associazione ai fini della presente convenzione, di seguito per brevità denominato anche Croce Europa o *Fornitore*.

Premesso che:

- Il Committente svolge attività istituzionali nel settore sanitario, sociosanitario, sociale e si occupa anche della gestione di servizi e strutture che forniscono assistenza ad anziani, disabili e soggetti con problemi psichiatrici;
- il Fornitore è un'associazione che svolge attività di trasporto sanitario come stabilito dalla Legge Reg. Marche n. 36/1998 e dai Decreti del Dirigente della P.F. Accreditamenti n.480/ACR del 23/12/2015 e n. 481/ACR del 28/12/2015 (allegati);
- il Committente ha necessità di usufruire di un servizio di trasporto per i propri assistiti, che devono recarsi presso diverse strutture sociosanitarie, ospedaliere o di diverso ente, pertanto intende stipulare un contratto per la fornitura dei servizi di trasporto sociosanitario, come meglio definiti al successivo articolo 2;
- il Fornitore si è dichiarato disponibile a prestare detto servizio secondo condizioni e modalità che formano oggetto del presente contratto;
- il Committente, con delibera del Comitato Esecutivo ISS n.27 del 1 dicembre 2021 ha autorizzato il rinnovo della convenzione in essere con il Fornitore per l'esecuzione di trasporti protetti, alle stesse condizioni negoziate nell'anno 2021, nelle more e sino all'espletamento, da parte del Committente, della gara d'appalto per la fornitura delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, il Fornitore avrà una completa autonomia gestionale, nel rispetto delle direttive operative indicate dal Committente;
- il Fornitore dispone della necessaria organizzazione di mezzi e personale per svolgere l'attività di cui al presente contratto;
- il Fornitore ha adeguatamente formato ed informato professionalmente i propri soci-dipendenti e/o dipendenti e/o collaboratori in conformità al D.Lgs n. 81/2008;
- il Committente ha redatto un prospetto informativo sui rischi specifici esistenti nei locali aziendali e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- il Fornitore ha redatto un prospetto informativo circa i mezzi antinfortunistici, formazione professionale dei dipendenti, attrezzature disponibili, dotazione dei DPI;
- Committente ed Fornitore hanno redatto la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008;



Tutto ciò premesso è ritenuto parte integrante del presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Committente affida a P.A. CROCE EUROPA VALCONCA sopra indicata, che accetta, la fornitura del servizio socio-sanitario, per le seguenti tipologie di servizio:

- Accompagnamento e trasporto protetto concordato, di persone disabili o anziani o che si trovino in stato di bisogno, presso strutture pubbliche e private per accompagnamenti al lavoro, frequenze di corsi anche scolastici, terapie, pratiche varie o altro che il Committente garantisce ai propri assistiti.

ART.2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolto dal Fornitore in completa autonomia, con gestione a proprio rischio e libertà di determinare le modalità atte a garantire l'esatto adempimento delle prestazioni affidategli, secondo i piani operativi forniti dal Committente.

Il servizio di trasporto verrà commissionato direttamente dal personale o collaboratori incaricati dalla U.O.C. Servizio Territoriale Domiciliare secondo il calendario e la programmazione operativa prestabilita, eccetto variazioni comunicate con congruo anticipo dal Committente.

Il Committente potrà controllare e verificare lo svolgimento dei servizi resi dal Fornitore mediante il proprio referente indicato nell'ambito del presente contratto.

In caso di inadempienza del Fornitore, il Committente si riserva la facoltà di operare delle decurtazioni del corrispettivo dovuto come specificato al successivo art.8, fatta salva ogni altra azione di legge.

ART.3 - MODALITA' DI CONTEGGIO CHILOMETRICO AI FINI DELLA FATTURAZIONE

Ai fini della fatturazione dovranno essere computati, da parte del Fornitore, esclusivamente i chilometri percorsi all'interno del territorio sammarinese, e nello specifico le seguenti tratte:

- Deposito mezzi (Castello di Fiorentino) a luogo di prelevamento
- Da luogo di prelevamento a destinazione
- Rientro in sede (o ripartenza per eventuali servizi in coda)

Non verranno considerati, al fine del computo totale, i chilometri relativi agli spostamenti verso gli Uffici della Committente per finalità amministrative.

Salvo particolari richieste di servizio al di fuori del territorio nazionale, verranno inoltre considerati i soli chilometri percorsi all'interno del territorio sammarinese.

Nel caso in cui, su richiesta della Committente, sia necessario effettuare un servizio al di fuori del territorio sammarinese, verrà considerata l'intera tratta, comprensiva dei chilometri percorsi al di fuori del confine San Marino – Italia.

ART.4 - PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO

In caso di percorrenze inferiori o pari ai 9000 km:

Il Committente corrisponderà al Fornitore, per il servizio di trasporto sociosanitario la seguente tariffa chilometrica: **2,93 €/km (euro due/93 al Km).**

Il servizio domenicale relativo al trasporto pasti non verrà considerato quale giornata lavorativa ordinaria e, conseguentemente, non verrà applicato alcun importo forfettario giornaliero. I chilometri percorsi per l'espletamento di tale servizio verranno inoltre considerati esclusivamente nel computo chilometrico mensile, senza l'applicazione di una tariffa chilometrica concordata.

In caso di percorrenze superiori ai 9000 km, verrà applicata, per l'intero ammontare chilometrico, la tariffa relativa alle seguenti fasce di percorrenza:

- **Dai 9001 km ai 11000 km:** una tariffa chilometrica di **2,70 €/km**
- **Dai 11001 km ai 14000 km:** una tariffa chilometrica di **2,50 €/km**
- **Dai 14001 km ai 17000 km:** una tariffa chilometrica di **2,30 €/km**

- **Dai 17001 km ai 20000 km:** una tariffa chilometrica di **2,20 €/km**

Nel caso in cui il Committente richiedesse l'impiego di un solo autista soccorritore per servizio di assistenza sanitaria, verrà corrisposto al Fornitore una tariffa chilometrica pari ad **€ 1,40** per ogni chilometro percorso a bordo dei mezzi di proprietà del Committente, in sostituzione alla tariffa chilometrica di riferimento per la fascia.

Le parti assumono che il suddetto corrispettivo si intende omnicomprensivo di ogni costo che il Fornitore dovrà sostenere per l'esecuzione del controllo.

Il compenso pattuito verrà corrisposto con bonifico bancario, sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore a 90 giorni fine mese, previa presentazione di regolare fattura.

ART.5 – ORGANIZZAZIONE DEL FORNITORE – CONDIZIONI GENERALI – PERSONALE-FORNITURA DEL MATERIALE

Il Fornitore garantisce che si avvarrà di personale dipendente e/o soci volontari qualificati, con adeguata formazione, esperienza lavorativa e competenza nello specifico settore di attività, impegnandosi ad osservare e far osservare le norme vigenti in materia ed i contratti collettivi di lavoro, nonché tutte le disposizioni di legge relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, alla protezione e all'assistenza dei lavoratori.

Il Fornitore è tenuto in particolare ad osservare scrupolosamente le fonti normative vigenti in materia di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e malattie professionali, previdenza e assicurazioni sociali, in generale tutela e protezione dei lavoratori.

Il Fornitore garantisce, altresì, che i mezzi e le attrezzature impiegate rispettino i requisiti e le condizioni di funzionamento delle normative vigenti.

Tutti indistintamente sia gli automezzi, i macchinari ed i materiali per eseguire il trasporto sociosanitario di cui al presente contratto, dovranno essere approntati e diligentemente mantenuti a cure e spese del Fornitore.

Le parti si danno atto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente del Fornitore, e comunque impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, spetta in via esclusiva a quest'ultimo senza possibilità di interferenza alcuna da parte del Committente, il quale si relazionerà esclusivamente con il Referente come indicato nel presente contratto.

Il personale impiegato dal Fornitore, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà essere dotato, a spese del Fornitore medesimo:

- Della divisa completa del tesserino di riconoscimento del lavoratore con indicazione di appartenenza del Fornitore medesimo;
- Di tutti i dispositivi antinfortunistici connessi ai servizi svolti.

Prima della stesura definitiva del presente contratto, il Committente ha:

- Verificato l'idoneità tecnico professionale del Fornitore;
- Informato il Fornitore circa i rischi presenti nei luoghi di lavoro dove si svolgeranno le attività oggetto del presente contratto;
- Promosso insieme al Fornitore un incontro di cooperazione e coordinamento circa le attività da svolgere;
- Redatto insieme al Fornitore il modello D.U.V.R.I. da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Il Committente per la corretta redazione di tale modello, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs.n. 81/2008 e succ. mod., si obbliga a cooperare con il Fornitore fornendo tutte le informazioni occorrenti a tal fine.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 81/2008, si allega al presente atto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), che prevede oneri per la sicurezza pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

ART. 6 – DURATA

Le parti pattuiscono che il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2022 e terminerà con l'adozione della delibera di aggiudicazione con la quale l'Istituto per la Sicurezza Sociale aggiudicherà al vincitore della relativa gara l'appalto del servizio oggetto del presente contratto.

In ogni caso, la durata del presente contratto, non potrà superare la data del 31 dicembre 2022.

È fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti, di recedere anticipatamente dal presente contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata A/R con un preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a provvedere a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti, secondo gli accorgimenti della tecnica e dell'arte per garantire la più completa sicurezza dei luoghi, compresi i mezzi di trasporto, durante l'esecuzione dei lavori, per l'incolumità dei dipendenti e/o dei soci volontari e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, esonerando di conseguenza il Committente da ogni responsabilità.

Il Fornitore sarà responsabile dei danni alle persone o alle cose comunque provocati durante l'espletamento del servizio.

Rimarranno pertanto a suo esclusivo carico qualsiasi forma di indennizzo e/o risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Committente, dovesse essere avanzato da chiunque risulti essere danneggiato dal comportamento doloso o colposo posto in essere dal personale del Fornitore nell'esecuzione dei servizi affidatigli.

È obbligo del Fornitore provvedere alla copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, cose e dipendenti per proprio fatto e/o colpa per tutta la durata del presente negozio giuridico.

ART. 8 – REFERENTI

Ai fini del coordinamento, dell'organizzazione e del controllo dell'esecuzione del contratto, il Fornitore nomina proprio responsabile Referente il **Dott. Lorenzo Zenobi**, nato a Fossombrone (PU) il 23/09/1989, il quale sarà il solo soggetto di riferimento del Committente per qualsivoglia necessità per tutta durata del presente contratto.


Il Committente nomina la **Dottoressa Simona Casagrande**, unico soggetto di riferimento del Fornitore per qualsivoglia necessità per tutta la durata del presente contratto, al quale dovranno essere presentate le fatture per l'apposizione del visto di regolare esecuzione una volta verificata l'osservanza di tutte le pattuizioni concordate in contratto.

ART.9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Fornitore avrà diritto di risolvere il contratto, in base alla presente clausola risolutiva espressa nel caso in cui il Committente ritardi il pagamento di una fattura per oltre 120 giorni dalla sua scadenza ovvero provveda al suo pagamento per una percentuale inferiore al 70% dell'importo totale indicato in fattura.

La volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva deve essere portata a conoscenza del committente mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Qualora a seguito della predetta comunicazione e nei 30 (trenta) giorni successivi alla sua risoluzione, il Committente provveda a regolarizzare le pendenze a suo carico nei confronti del Fornitore la clausola risolutiva espressa non esplica i suoi effetti e il Fornitore sarà obbligato a riprendere la fornitura dei servizi affidati al Committente in favore di quest'ultimo.



ART.10 – RESTRIZIONI

È vietata la cessione ed il subappalto, totali o parziali, del presente contratto.

ART. 11 – FORO COMPETENTE E RINVIO NORMATIVO

In caso di controversia di qualsiasi natura, la competenza in via esclusiva spetterà al Tribunale della Repubblica di San Marino.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, il contratto è regolato dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia nella Repubblica di San Marino.

Letto, approvato e sottoscritto

Borgo Maggiore (RSM) li 26/01/22

Il Committente

ISTITUTO DI SICUREZZA SOCIALE

DIRETTORE GENERALE

Dott. Sergio Rabini



Il Fornitore

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE EUROPA VALCONCA

IL PRESIDENTE

Dott. Ferruccio Giovannetti